



WEBINAR
LE NOVITA' DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
(D.LGS.VO N. 36 DEL 31 MARZO 2023)

Le novità sul partenariato sociale

Luciano Gallo
(ANCI Emilia-Romagna)

12 maggio 2023

Di cosa parleremo

- ✓ rapporto fra codice dei contratti pubblici e codice del Terzo settore;
- ✓ disciplina in materia di affidamento dei servizi sociali;
- ✓ disciplina in materia di partenariati speciali in ambito culturale.

Il rapporto fra CCP e CTS

La nuova norma di riferimento è costituita dall'art. 6 del nuovo codice, relativo ai principi di **solidarietà e di sussidiarietà orizzontale**.

«1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017».

Il rapporto fra CCP e CTS

Le finalità dell'intervento legislativo sono chiarite nella Relazione illustrativa del Governo; in particolare, in essa si legge «*L'articolo recepisce la sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale, che ha sancito la coesistenza di due modelli organizzativi alternativi per l'affidamento dei servizi sociali, l'uno fondato sulla concorrenza, l'altro sulla solidarietà e sulla sussidiarietà orizzontale (...)*».

Le tappe del percorso interpretativo e normativo sul rapporto fra i due codici:

- ✓ sentenza n. **131/2020** della Corte costituzionale;
- ✓ le modifiche al CCP del 2016 (legge n. **120/2020**);
- ✓ adozione, con DM n. **72/2021**, delle Linee guida sul rapporto fra PA ed enti del Terzo settore, ai sensi degli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017;
- ✓ LG ANAC su *Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali* (n. **17**) e relativo parere **802/2022** del CdS e aggiornamento delle LG sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ leggi regionali.

La disciplina in materia di affidamento dei servizi sociali;

La revisione della disciplina relativa ai servizi sociali era prevista dalla legge delega n. **78/2022**, segnatamente dall'art. **1**, **secondo** comma, lett. **v**). Le disposizioni di riferimento sono le seguenti:

- a) art. **127** (*Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati*) [ex art. **140**];
- b) art. **128** (*Servizi alla persona*) [ex art. **142**];
- c) art. **129** (*Appalti riservati*) [ex art. **143**].

Le principali novità dell'art. **128**:

- ✓ principi specifici per l'affidamento dei servizi alla persona (c. **3**);
- ✓ rapporto fra programmazione acquisti (art. **37**) e disciplina di settore (c. **4**);
- ✓ rapporto fra disciplina sulla qualificazione delle SA e delle CUC (artt. **62** e **63**) e disciplina di settore (c. **5**);
- ✓ elencazione disposizioni del CCP applicabili (cc. **6** e **7**);
- ✓ principi ai fini degli affidamenti sotto-soglia (c. **8**).

La disciplina in materia di affidamento dei servizi sociali;

Conformemente alla legge delega, è richiamato il criterio dell'**OEPV (arr. 108)** quale unico criterio per l'aggiudicazione degli affidamenti dei servizi sociali e dei servizi alla persona.

Da ultimo, l'art. **129** – sostanzialmente riproduttivo del coevo art. **143** del vecchio codice – disciplina gli “**appalti riservati**”; nella rubrica, coerentemente con l'impostazione complessiva della Parte VII, viene espunto il riferimento ai “determinati servizi”, per effetto della riconduzione generale al catalogo di servizi contenuto nell'Allegato **XIV** della Direttiva **2014/24/UE**.

Questione centrale è il rapporto fra la disciplina sull'affidamento delle **concessioni** nei servizi sociali, stabilita dalla **Direttiva concessioni** (art. **19** Dir. **2014/23/UE**) e la disciplina del nuovo codice, anche ai fini dell'applicazione della disciplina regionale.



I partenariati speciali in ambito culturale

L'art. **134** (*Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato*) disciplina le forme speciali di partenariato in ambito culturale. Nella **Relazione illustrativa** è precisato che *“La disposizione, corrispondente all'attuale art. 151, si occupa della collaborazione tra pubblico e privato nello svolgimento di attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, di regola svolte nelle forme della sponsorizzazione e del partenariato. Il riferimento alla “valorizzazione” dei beni culturali, oltre che alla loro tutela, contenuto nel comma 1, risponde ad una sollecitazione in tal senso della dottrina.*

Nella formulazione proposta, queste forme di collaborazione vengono ricondotte dal comma 1, tramite rinvio alla disciplina comune, all'ampia categoria dei contratti gratuiti recepita nel codice (v. art. 8, comma 1).

Nell'ottica di una maggiore tutela e valorizzazione dei beni culturali, il comma 2 del testo proposto prevede la possibilità che l'attivazione di forme speciali di partenariato sia estesa anche ai beni culturali mobili, oltre che agli immobili, eliminando pertanto il precedente riferimento ai soli beni immobili contenuto nel comma 3 dell'attuale art. 151».

I partenariati speciali in ambito culturale

In primo luogo, occorre mantenere ferma la distinzione fra i c.d. “*contratti gratuiti*” e le “*speciali forme di partenariato*”, disciplinate dall’art. **134**, secondo comma, del nuovo codice ed in continuità con l’art. **151** del previgente codice.

Ai sensi del **comma 4**, la stazione appaltante pubblica un avviso per un periodo minimo di trenta giorni, nel quale rende nota la volontà dell’ente pubblico di acquisire proposte da parte di partner, interessati alla valorizzazione e alla gestione del bene culturale, o – in alternativa – si rende noto di aver accolto una proposta presentata da partner per la valorizzazione e la gestione di beni culturali con invito ai soggetti interessati a presentare proposta alternativa o migliorativa.

La disposizione chiarisce, infine, le disposizioni del codice applicabili, fra le quali quelle relative ai requisiti degli esecutori, quelle sulla qualificazione degli operatori economici, nonché quelle sulla qualificazione dei progettisti.

***Vi ringrazio
per l'attenzione***

Luciano GALLO

